

STATUTO REGOLAMENTO

SOCIETÀ L'ALBA
DELLA NOBIL CONTRADA DEL BRUCO

CAPITOLO I - Denominazione, sede, scopi, emblema

Art. 1

È costituita la "Società L'Alba della Nobil Contrada del Bruco", con sede in Siena in locali situati nel territorio della Contrada.

La Società è apolitica e si prefigge lo scopo di raccogliere in oneste ricreazioni i soci e le loro famiglie organizzando manifestazioni culturali, sportive e di svago, stimolando, altresì, l'attaccamento alla Contrada e promuovendo soprattutto lo spirito di solidarietà e l'assistenza morale e materiale tra i soci.

Art. 2

La Società si avvale per lo svolgimento della propria attività del patrimonio mobiliare e immobiliare messo a disposizione dalla Nobil Contrada del Bruco alla quale è tenuta a corrispondere gli utili annuali nella misura massima che gli consentirà il rendiconto al fine di contribuire alle spese di mantenimento del suddetto patrimonio.

Art. 3

L'emblema della Società è uno stendardo con i colori giallo, verde e blu della Nobil Contrada del Bruco.

Art. 4

L'anno sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

CAPITOLO II - Dei Soci

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato: si distinguono in soci "effettivi" e soci "aggregati".

L'albo dei soci effettivi rimane costantemente esposto nei locali sociali. L'albo dei soci aggregati è conservato nella cancelleria.

Art. 6

Sono soci effettivi coloro i quali, possedendo i seguenti requisiti:

- a) essere nativi o comunque aderenti della Nobil Contrada del Bruco;
- b) avere età non inferiore agli anni 18 ovvero agli anni 16 ma, in tal caso, possedere il consenso scritto del padre o di chi ne fa le veci;

siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo della Società.

Sono soci aggregati tutti i protettori della Nobil Contrada del Bruco.

Art. 7

Ogni socio potrà liberamente frequentare i locali sociali e partecipare a tutte le manifestazioni salvo quanto previsto al successivo art. 14.

Art. 8

Tutti i soci sono tenuti al rispetto del presente statuto – regolamento nonché di ogni altra delibera dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo; sono tenuti, altresì, a tenere un contegno corretto sia nei locali sociali sia all'esterno durante ogni manifestazione promossa dalla Società uniformandosi prontamente alle prescrizioni dei membri del Consiglio e di quelle persone che dal Consiglio stesso o dall'Assemblea Generale abbiano avuto incarichi di direzione o di vigilanza.

I soci effettivi devono, inoltre, provvedere al puntuale pagamento delle quote sociali e collaborare per il buon andamento e lo sviluppo della Società.

Art. 9

Il socio che venga meno ad uno dei doveri di cui al precedente articolo, o rechi danno materiale o morale alla Società, è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) censura scritta;
- b) sospensione da ogni attività per un periodo non superiore ad un anno;
- c) radiazione dal ruolo;
- d) espulsione.

Art. 10

Le sanzioni disciplinari vengono applicate in relazione alla gravità dei fatti o degli atti compiuti ed alla eventuale recidività, senza tener conto dell'ordine di elencazione dell'articolo precedente; esse, in ogni caso, non pregiudicano il diritto della Società all'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 11

Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9 sono di competenza del Consiglio Direttivo il quale dovrà preventivamente contestare gli addebiti al socio dandogli un tempo definito per le eventuali discolpe.

Le sanzioni disciplinari deliberate dal Consiglio Direttivo debbono essere comunicate all'Assemblea Generale nell'adunanza immediatamente successiva.

Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo di sospensione o radiazione dal ruolo di socio effettivo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione scritta, all'Assemblea Generale la quale decide inappellabilmente vagliati i motivi del ricorso.

Art. 12

L'espulsione del socio è di esclusiva competenza dell'Assemblea Generale che la delibera previa contestazione scritta all'interessato al quale assegnerà un tempo definito per le eventuali discolpe.

Il socio che ne è colpito perde la qualifica ed ogni diritto ad essa inerente.

Art. 13

Il socio effettivo, radiato per morosità, ha diritto alla reiscrizione nel ruolo a condizione che provveda, entro tre mesi, all'integrale pagamento delle quote sociali dovute e rimaste insolute.

Art. 14

Il provvedimento di sospensione importa per il socio il divieto di accesso ai locali sociali ma non lo esonera dall'osservanza dei doveri di cui all'art. 8 ovviamente compatibili con il provvedimento.

Art. 15

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per dimissioni;
- c) per radiazione dai ruoli;
- d) per espulsione.

Le dimissioni, che debbono esser date per iscritto, non possono essere accolte se il dimissionario non è in pari con il pagamento delle quote sociali.

CAPITOLO III - Degli Organi Sociali

Art. 16

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPITOLO IV - Dell'Assemblea Generale

Art. 17

Fanno parte dell'Assemblea Generale tutti i soci effettivi in pari con il pagamento delle quote e che non siano sospesi dalle attività sociali o radiati.

L'Assemblea Generale ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e per il conseguimento degli scopi sociali.

In particolare l'Assemblea Generale:

- a) delibera sul programma annuale di attività;
- b) approva regolamenti interni;
- c) fissa l'ammontare delle quote sociali;
- d) nomina commissioni speciali determinandone durata e competenza;
- e) nomina la Commissione Elettorale;
- f) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) delibera sulle proposte di modifica del presente statuto - regolamento;
- h) delibera sulle proposte di scioglimento della Società;
- i) delibera su ogni altro argomento che sia ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- l) delibera sulla espulsione dei soci e sulla loro eventuale riammissione.

Art. 18

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

L'Assemblea straordinaria dovrà, comunque, essere convocata se richiesta da almeno il 20% dei soci effettivi nonché su richiesta del Rettore della Nobil Contrada del Bruco; essa potrà, infine, essere convocata su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti per giustificati e gravi motivi.

Art. 19

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata con avviso, recante l'ordine del giorno, affisso nei locali della Società almeno sette giorni prima di quello stabilito; ne sarà richiesta, altresì, pubblicazione, almeno tre giorni prima, nei giornali recanti la cronaca di Siena.

Art. 20

Le Assemblee Generali sono presiedute e dirette dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano per carica consiliare o, in caso di pari anzianità, dal maggiore di età.

Le Assemblee sono valide – in prima convocazione – qualora sia presente almeno il 30% dei soci – in seconda convocazione – qualora siano presenti almeno 50 soci.

Art. 21

Le votazioni possono esser fatte per alzata di mano, per appello nominale o per voto segreto.

Quando la votazione è fatta per voto segreto, lo spoglio dei voti deve essere affidato a tre scrutatori da nominare prima delle votazioni al di fuori del Consiglio Direttivo.

Tutte le volte che la votazione si riferisca a provvedimenti relativi a persone deve essere effettuata per voto segreto; ugualmente per voto segreto dovranno essere assunte le deliberazioni quando ciò sia richiesto da almeno dieci dei presenti.

Art. 22

Le delibere dell'Assemblea Generale devono ottenere la maggioranza semplice dei voti (la metà più uno dei presenti).

Quando si tratti di decidere su ricorso dei soci o sulla loro espulsione le delibere devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Quando si tratta di deliberare modificazioni del presente statuto – regolamento ovvero lo scioglimento della Società occorrerà la maggioranza rispettivamente di due terzi e quattro quinti dei presenti: in tale ipotesi la votazione dovrà essere effettuata per voto segreto e le deliberazioni saranno soggette alla ratifica della Sedia della Nobil Contrada del Bruco.

Art. 23

Nelle Assemblee Generali non potranno essere trattati affari che non figurano nell'ordine del giorno.

Ogni nuova proposta sarà inclusa nell'ordine del giorno della successiva Assemblea Generale salvo che l'Assemblea stessa ne deliberi l'urgenza di trattazione.

CAPITOLO V – Del Presidente

Art. 24

Il Presidente è il legale rappresentante della Società; presiede le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, provvede all'ordinaria amministrazione di concerto con i Vice Presidenti ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea.

Art. 25

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente più anziano per carica consiliare o, in caso di pari anzianità, dal maggiore di età.

Qualora il Presidente cessi dalla carica prima della scadenza del biennio, il Vice Presidente di cui al comma precedente ne assume tutti i poteri fino alla scadenza del mandato consiliare.

Art. 26

Il Presidente è eletto dai soci effettivi e dura in carica due anni.

A detta carica può essere eletto qualsiasi socio effettivo che abbia compiuto i 25 anni di età.

Il Presidente può essere rimosso dall'incarico, prima della scadenza del mandato, con delibera dell'Assemblea Generale, presa a maggioranza dei due terzi dei presenti, assemblea appositamente convocata su richiesta di almeno il 20% dei soci effettivi o della Sedia della Nobil Contrada del Bruco.

CAPITOLO VI – Del Consiglio Direttivo

Art. 27

Il Consiglio Direttivo è eletto dai soci effettivi e dura in carica due anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente
- b) due Vice Presidenti
- c) un Segretario
- d) un Cassiere
- e) un Economo
- f) due Vice Economi
- g) ventidue Consiglieri.

Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo il Rettore della Nobil Contrada del Bruco che potrà farsi rappresentare dal Vicario o da uno dei Provicari.

Qualsiasi socio effettivo che abbia compiuto 18 anni di età può essere eletto quale membro del Consiglio Direttivo salvo quanto previsto al precedente art. 26.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo si occupa di tutti gli affari relativi alla vita, allo sviluppo ed all'amministrazione della Società e presenta annualmente all'Assemblea Generale una relazione dettagliata sulla gestione sociale.

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e l'approvazione della relazione dovrà essere effettuata dall'Assemblea Generale entro il mese di febbraio successivo.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a) assegna gli incarichi di cui al precedente art. 27 fatta eccezione per la carica di Presidente;
- b) predispone ed attua il programma sociale che avrà cura di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- c) propone all'Assemblea la misura delle quote sociali;
- d) delibera sulle domande di ammissione a socio effettivo;
- e) delibera ed applica le sanzioni disciplinari di sua competenza e propone all'Assemblea Generale quelle di competenza dell'Assemblea stessa;
- f) adotta in caso di assoluta urgenza tutti i provvedimenti che ritiene necessari per assicurare il regolare svolgimento dell'attività sociale salvo richiederne la ratifica alla prima successiva Assemblea Generale;
- g) sottopone all'Assemblea tutti gli argomenti da discutere o deliberare che ritiene opportuni.

Art. 30

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni bimestre nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno 5 dei suoi componenti e dal Rettore della Nobil Contrada del Bruco.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato dal Segretario per ordine del Presidente con preavviso non inferiore a 48 ore e la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno da discutere. Peraltro se ritenuto necessario dalla maggioranza dei presenti, potranno essere oggetto di discussione e deliberazione anche argomenti non contemplati nell'ordine del giorno.

Alle adunanze del Consiglio Direttivo potranno essere invitate a partecipare, senza diritto di voto, tutte quelle persone di cui il Presidente e i Vice Presidenti ritengono opportuna la presenza.

Art. 31

Le deliberazioni del Consiglio si adottano a maggioranza semplice (la metà dei presenti più uno).

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 32

Le deliberazioni saranno assunte per alzata di mano o con voto segreto quando si tratta di provvedimenti relativi a persone oppure ne sia fatta richiesta da almeno sei membri del Consiglio.

Art. 33

Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare dimissionari dalla carica quei membri che, regolarmente convocati, non siano intervenuti a tre adunanze consecutive senza addurre un giustificato motivo; essi potranno essere sostituiti da soci effettivi di gradimento del Consiglio purché non si raggiunga la metà più uno delle vacanze stesse e salvo ratifica dell'Assemblea Generale.

Art. 34

Nella ipotesi di dimissioni della metà più uno dei membri eletti il Consiglio Direttivo è ritenuto dimissionario. Il Consiglio Direttivo scaduto o dimissionario rimarrà in carica per gli affari correnti fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 35

I Consiglieri coadiuvano il Presidente ed i Vice Presidenti sostituendoli in caso di loro assenza secondo l'anzianità consiliare o, a parità, secondo l'età. Ad esse possono essere attribuiti dal Consiglio Direttivo specifici incarichi integrativi anche delle funzioni di altri membri del Consiglio.

Art. 36

Il Segretario:

- a) cura la convocazione dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci e ne redige i verbali in apposito libro;
- b) comunica le deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- c) cura la corrispondenza;
- d) tiene aggiornato l'albo sociale ed i ruoli dei soci;
- e) cura l'archivio;
- f) assiste la Commissione Elettorale in tutte le operazioni ad essa demandate;
- g) emette le ricevute delle quote sociali e segnala i soci morosi al Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso.

Art. 37

Il Cassiere:

- a) custodisce la cassa sociale tenendo apposito libro cassa;
- b) custodisce i valori di proprietà o in deposito della Società;
- c) cura gli incassi ed esegue i pagamenti;
- d) cura l'incasso delle quote sociali;
- e) fornisce le risultanze per la redazione della relazione annuale.

Art. 38

L'Economo e i Vice Economi:

- a) custodiscono e conservano le proprietà mobiliari della Società e propongono al Consiglio Direttivo tutti gli interventi necessari per la manutenzione;
- b) provvedono all'acquisto dei beni di consumo;
- c) curano il mantenimento e la sistemazione dei locali sociali che non importino interventi straordinari;
- d) provvedono alle piccole spese per le quali può essere assegnato dal Consiglio Direttivo un fondo del quale devono annualmente rendere conto;
- e) redigono e tengono aggiornato un esemplare dell'inventario del mobiliare di proprietà o in uso della Società.

Art. 39

Indipendentemente dalle cariche loro attribuite e dagli adempimenti ad esse connessi tutti i membri del Consiglio devono curare l'osservanza da parte dei soci del presente statuto rilevando, altresì, e facendo rilevare ogni infrazione e ogni comportamento non conforme alle norme ed alle naturali e comuni regole della convivenza sociale.

CAPITOLO VII – Del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 40

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica 4 anni; è composto da tre membri effettivi, uno dei quali sarà dal Collegio stesso nominato Presidente, e da due membri supplenti.

Art. 41

Al Collegio dei Revisori dei Conti è affidato il controllo della regolarità della gestione amministrativa, controllo che potrà essere effettuato mediante periodiche verifiche. Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà, inoltre, sottoporre all'Assemblea dei soci una propria relazione annuale.

CAPITOLO VIII – Della Commissione Elettorale e Delle Elezioni

Art. 42

Entro il mese di novembre degli anni in cui scade il mandato conferito al Consiglio Direttivo con la precedente elezione ovvero entro un mese dal giorno in cui si è comunque verificata la vacanza del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale dovrà provvedere alla nomina, a scrutinio segreto, della Commissione Elettorale la quale dovrà fissare la data delle elezioni stabilendo, così, i giorni e le ore in cui dovranno rimanere aperte le urne, elezioni che dovranno, comunque, essere tenute entro 4 mesi dalla nomina della Commissione stessa.

Sono esclusi dalla Commissione Elettorale i Consiglieri che ricoprono uno degli incarichi previsti all'art. 27.

Art. 43

La Commissione Elettorale sarà composta da cinque membri e dovrà predisporre ed esporre nei locali sociali, almeno 10 giorni prima di quello stabilito per le elezioni, una lista di orientamento nella quale saranno indicati i nomi di coloro che sono proposti per la carica di Presidente e di Consiglieri.

Sarà compito della Commissione Elettorale accertare che tra i nomi proposti come Consiglieri vi siano, in numero adeguato alcuni disposti ad assumere gli specifici incarichi che saranno conferiti come dall'art. 29.

Art. 44

La Commissione Elettorale provvederà, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per le elezioni, ad invitare i soci a partecipare alle operazioni elettorali mediante comunicazione da affiggere nei locali sociali e da pubblicare nei giornali recanti la cronaca di Siena per almeno due volte a distanza non minore tre giorni l'una dall'altra.

Art. 45

La Commissione Elettorale inoltre:

- a) sovrintende a tutte le operazioni di voto assicurando la presenza costante di almeno tre componenti;
- b) procede allo spoglio delle schede;
- c) redige apposito verbale delle operazioni di scrutinio rimettendone copia al Rettore della Nobile Contrada del Bruco;
- d) fissa tutte quelle norme pratiche dirette, a suo giudizio, a conferire la massima serietà e regolarità alla votazione;
- e) proclama i risultati delle votazioni nella prima adunanza dell'Assemblea Generale, che dovrà essere convocata dal Consiglio Generale uscente non oltre dieci giorni dopo il termine delle operazioni elettorali e insedia il nuovo Consiglio Direttivo;
- f) cura l'affissione nei locali della Società dei risultati delle elezioni.

Art. 46

Il diritto di voto spetta esclusivamente ai soci effettivi e deve essere esercitato personalmente.

Sono esclusi dal voto i soci non in pari con il pagamento delle quote o che siano stati sospesi dalle attività sociali, o radiati ovvero espulsi.

All'uopo la Commissione Elettorale deve avere a disposizione i ruoli sociali ed il segretario è tenuto a fornire tutte le notizie concernenti i movimenti e la posizione dei soci.

Art. 47

Il socio nella espressione del voto può in tutto o in parte modificare la lista presentata dalla Commissione Elettorale cancellando i nomi o sostituendoli con altri e può anche, così, votare per un numero minore di nomi di quelli indicati.

Il voto è nullo quando la scheda rechi all'interno o all'esterno parole superflue o contrassegni tali da consentire l'individuazione di colui che ha espresso il voto.

Art. 48

Sarà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti; a parità di voti risulteranno eletti i soci più anziani di iscrizione e nella ipotesi di uguale anzianità di iscrizione i maggiori di età.

Peraltro gli eletti devono ottenere un numero di voti almeno pari alla metà più uno dei votanti.

Per la carica di Presidente occorre ottenere un numero di voti almeno pari al 60% dei votanti.

Art. 49

Quando l'ufficio di Presidente o per la carica di Consigliere alcuni dei candidati non raggiungano il quorum previsto, si procede ad una votazione parziale con le modalità e le forme stabilite nel presente statuto – regolamento. La Commissione resta in carica sino all'adempimento di queste ulteriori operazioni elettorali e gli eletti del nuovo Consiglio Direttivo assumeranno temporaneamente le cariche, sempreché il loro numero non sia inferiore a sedici; in caso contrario le elezioni sono da considerarsi nulle e devono essere ripetute secondo le modalità e le forme stabilite nel presente statuto – regolamento.

CAPITOLO IX - Disposizioni Finali

Art. 50

Per violazione di una qualsiasi norma del presente statuto – regolamento ed avverso atti e deliberazioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea Generale è ammesso ricorso da parte di almeno trenta soci effettivi.

Il ricorso deve essere presentato al Presidente entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la violazione dello statuto ovvero è stato compiuto l'atto o assunta la deliberazione che si intendono impugnare.

Il Presidente entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso deve sottoporlo all'Assemblea Generale la quale, esperiti tutti gli accertamenti ritenuti necessari, deciderà inappellabilmente.

Ugualmente quando nelle operazioni elettorali fossero state constatate irregolarità è ammesso ricorso da parte di almeno dieci soci effettivi; detto ricorso deve essere prodotto entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati e per esso saranno osservate le norme previste ai precedenti commi del presente articolo.

Art 51

In caso di perdurante assenza degli Organi Direttivi della Società tutti i poteri saranno assunti dalla Sedia della Nobil Contrada del Bruco.

Art. 52

Nell'ipotesi di scioglimento della Società, deliberata e ratificata a norma del precedente art. 22, tutte le attività sociali passano in proprietà della Nobil Contrada del Bruco.

Art. 53

Una copia del presente statuto sarà trasmessa alla Sedia della Nobil Contrada del Bruco per la ratifica prevista dall'art. 22 e per la conservazione nell'archivio della Contrada.

Art. 54

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea Generale del 21.12.1988 e ratificato dalla Sedia della Nobil Contrada del Bruco nella seduta del 29.12.1988, è entrato in vigore dal 1° gennaio 1988. Delle successive modifiche, l'ultima è stata approvata dall'Assemblea Generale dei soci del 26.8.1999.